



stata posta in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 29 gennaio 2015.

Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.

E' pacifico e documentalmente provato che la convenuta opposta ha ottenuto da questo tribunale decreto di ingiunzione agli attori del pagamento della somma di oltre 50.000,00 euro in linea capitale.

Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.

Ha ottenuto la tutela monitoria nei confronti del in forza della pacifica e documentata intercorsa stipulazione tra lei e il medesimo di un contratto di conto corrente, assumendo la sussistenza di un saldo debitore pari, appunto, a oltre 50.000,00 euro.

Ha inoltre ottenuto il decreto de quo nei confronti della Peveri avendo quest'ultima prestato garanzia fidejussoria in relazione al sunnominato rapporto obbligatorio.

Ciò posto, propongono gli attori opposizione al decreto ingiuntivo de quo.

Chiedono, in primo luogo, la declaratoria di nullità e la revoca del medesimo, assumendo che la convenuta avrebbe chiesto e ottenuto in sede moni-

toria somme non dovute (per svariati motivi in diritto) a titolo di interessi, anche ultralegali, di provvigioni di massimo scoperto trimestrali, di anatocismo trimestrale, di commissioni, di competenze, di oneri e di spese; evidenziano che la convenuta avrebbe errato, in molti casi, nella determinazione della decorrenza della valuta (ovviamente con risultati contabili a favore della convenuta medesima).

Aggiungono che il tutto sarebbe avvenuto, tra l'altro, anche perché la convenuta avrebbe illegittimamente girocontato sul conto corrente sunnominato competenze relative a un altro conto corrente diverso ed estraneo.

Con illegittima duplicazione dei costi.

Concludono per l'esatta rideterminazione dei rapporti di dare e avere effettivamente sussistenti tra le parti e, affermando l'avvenuta percezione, da parte della convenuta, di somme non dovute, chiedono la condanna della medesima alla restituzione delle stesse, che quantificano in 72.434,30 euro in linea capitale.

Con gli accessori del credito.

Chiedono, nel caso venga invece accertato un credito di titolarità della convenuta, dichiararsi

l'inefficacia della fidejussione rilasciata dall'attrice.

Assumono di essere stati illegittimamente segnalati dalla convenuta in Centrale Rischi e, per l'effetto, chiedono che questo giudice ordini la cancellazione con efficacia retroattiva di tale segnalazione.

Con condanna della convenuta al ristoro dei danni non patrimoniali patiti e con pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali.

Assumono, in relazione alla gestione del sunnominato conto corrente, la violazione, da parte della convenuta, degli articoli 1337, 1338, 1366 e 1375 del codice civile e, affermando di aver patito danni a seguito di tali violazioni, ne chiedono l'integrale ristoro.

Assumono che la convenuta, con l'iniziativa monitoria de qua, avrebbe intrapreso una lite temeraria e insistono per la condanna della convenuta medesima ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Concludono per la vittoria in punto spese (incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dottor Vigilio Paolo Arcangeli) e chiedono il beneficio della distrazione delle



stesse a favore dei loro procuratori, che si dichiarano antistatari.

Concludono altresì in via istruttoria, chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal sunnominato Dottor Arcangeli.

La convenuta chiede la reiezione dell'opposizione e delle domande tutte attoree, formulando, tra l'altro, eccezione di prescrizione con riferimento a qualunque diritto restitutorio riferibile a data antecedente al 20 marzo 2002.

Per l'effetto, chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto (già munito, sin dall'emissione, della clausola di esecutorietà).

In subordine, insiste per la condanna degli attori al pagamento della somma azionata in via monitoria.

Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.

Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.

Devesi rigettare in primo luogo l'istanza di espletamento di ulteriori accertamenti peritali, avanzata dagli attori.

Per la presenza, come verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.

Infatti, dalla documentazione prodotta, come valutata sotto il profilo tecnico dal consulente d'ufficio dottor Arcangeli, emerge incontestabilmente come la convenuta, nel corso dello svolgimento del rapporto, abbia illegittimamente addebitato a carico degli attori la somma di 72.434,30 euro, avendo praticato illegittimo anatocismo (si esamini la pagina 31 dell'elaborato peritale).

Il credito accertato dal consulente d'ufficio a favore di parte attrice dimostra chiaramente l'illegittimità della richiesta avanzata dalla convenuta in via monitoria sull'assunta sussistenza di un saldo debitore contabile pari a 50.538,24 euro.

Tale saldo è risultato sussistente avendo la convenuta illegittimamente addebitato interessi per 113.946,30 euro e sul presupposto, dunque, di aver percepito "solo" 63.408,06 euro.

In realtà, invece, come risulta desumibile sempre dalla pagina 31 dell'elaborato peritale del dottor Arcangeli, gli interessi dovuti alla convenuta (depurati dall'illegittimo anatocismo) dovevano esser pari a 41.512,00 euro.

La convenuta ha dunque percepito la maggior somma di 21.896,06 euro, che dovrà essere oggetto di

condanna a titolo restitutorio a carico della convenuta.

Assume parte attrice che la somma a lei dovuta in restituzione dovrebbe essere maggiorata perché la convenuta avrebbe illegittimamente girocontato sul conto corrente più volte nominato competenze relative a un altro conto corrente diverso ed estraneo.

Non avendo il consulente d'ufficio tenuto conto di ciò, chiede ricollocarsi la causa sul ruolo e convocarsi il tecnico a chiarimenti o, addirittura, rinnovarsi la consulenza.

La richiesta, ad avviso del giudicante, appare infondata.

Se è vero che il consulente d'ufficio, alla pagina 8 dell'elaborato peritale, ha dichiarato di non essere riuscito a reperire il secondo contratto di conto corrente, è anche vero che, malgrado ciò, sulla base degli estratti conto e in generale della documentazione in atti, il consulente è riuscito a ricostruire con precisione i rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti, evidentemente non risultando indispensabile acquisire la documentazione mancante; si noti, tra l'altro, che il consulente tecnico di parte attrice, a differenza

del patrono di parte attrice medesima, non ha formulato osservazioni in generale e, in particolare, non si è lamentato di quanto sopra indicato, ciò essendo chiaro indice dell'eshaustività della documentazione presente in atti onde pervenire alla definizione della presente causa.

Devonsi a questo punto esaminare, invece, le argomentazioni sollevate dalla convenuta onde paralizzare le pretese attoree.

Evidenzia la convenuta in primo luogo che, nel mese di ottobre del 2011, a fronte delle richieste di pagamento da lei avanzate, l'attore avrebbe proposto un piano di rientro sulla base della quantificazione operata dalla convenuta (anche nella fase monitoria), dunque riconoscendo l'esistenza del credito in conformità all'entità del medesimo come prospettata dalla convenuta stessa.

Sotto tale profilo, sarebbe a lei pienamente dovuta la maggior somma richiesta in sede monitoria (rispetto all'entità del credito come accertata dal consulente tecnico d'ufficio).

L'argomentazione de qua, peraltro, non pare condivisibile alla luce dell'univoco indirizzo seguito dalla Suprema Corte (sin dalla pronuncia numero



5106 del 1987), in base al quale la ricognizione di debito costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, produce semplicemente l'effetto della inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto debitorio. L'esistenza di detto riconoscimento, pertanto, non dimostra ex se la sussistenza del credito come voluto dalla convenuta (e quindi nella maggiore entità da lei auspicata).

Assai diversamente, tale maggiore entità deve presumersi juris tantum, essendovi dunque piena possibilità, per parte attrice, di fornire la prova contraria.

Nel caso di specie, come già evidenziato, parte attrice ha fornito piena prova documentale, desumibile dalla copiosa documentazione in atti (come valutata dal consulente d'ufficio), che la banca ha preteso una somma esosa e non dovuta.

La presunzione juris tantum, pertanto, è stata ampiamente superata.

Ancora la convenuta argomenta a suo favore come il consulente tecnico d'ufficio avrebbe errato nella determinazione dei rapporti di dare e avere sussistenti tra le parti, non tenendo conto del fatto

che, dal 30 giugno 2000, l'anatocismo bancario sarebbe consentito, a seguito di emanazione di apposita delibera, da parte del CICR, in data 9 febbraio 2000.

Il consulente ha dunque quantificato i rapporti di dare e avere tra le parti anche in questa seconda ipotesi, presupponendo l'applicabilità dell'anatocismo bancario dal 30 giugno 2000 e redigendo i relativi calcoli contabili (si esamini, sempre, la trentunesima pagina dell'elaborato peritale).

Peraltro, ad avviso del giudicante non può tenersi conto di tale diverso conteggio.

Come ribadito dalla Suprema Corte anche con la recente pronuncia numero 20172 dell'anno 2013, con riferimento ai contratti di conto corrente stipulati anteriormente al 22 aprile 2000 (come quello in esame, stipulato nel mese di marzo del 1986), la pattuizione atta a consentire l'anatocismo deve considerarsi radicalmente nulla e non produttiva di effetti nemmeno per il periodo successivo al 30 giugno 2000, essendo necessaria altra e ulteriore stipulazione (appunto per il periodo successivo alla sunnominata data) che consenta l'anatocismo medesimo.

Nel caso di specie è pacifico che le parti non hanno stipulato (alla data del primo luglio 2000 o in data successiva) un accordo volto a consentire l'applicazione dell'anatocismo.

La convenuta, infatti, (si esamini la terzultima pagina della comparsa conclusionale) ha semplicemente comunicato all'attore di aver applicato l'anatocismo, senza ottenere il suo consenso.

L'argomentazione avanzata dalla convenuta non pare dunque condivisibile.

Infine la convenuta contesta la quantificazione operata dal consulente tecnico d'ufficio sotto altro profilo, evidenziando che lo stesso non avrebbe tenuto conto dell'intervenuta prescrizione decennale dell'azione di restituzione esperita in questa sede, prescrizione che riguarderebbe tutte le somme versate in eccedenza dal correntista attore prima del 20 marzo 2002 (ossia dieci anni prima della notificazione della presente citazione).

Anche in tal caso trattasi di argomentazione non condivisibile.

Infatti la Suprema Corte con la nota pronuncia delle Sezioni Unite numero 24418 dell'anno 2010, ha distinto le rimesse ripristinatorie dalle ri-

messe solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione di importi indebitamente versati alla banca.

In particolare, la Corte, con riferimento alle rimesse ripristinatorie, eseguite cioè in costanza di affidamento e nei limiti del fido concesso, ha affermato che la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto, mentre per le rimesse solutorie, eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, la prescrizione inizia a decorrere da ogni singolo addebito ritenuto illegittimo.

Ha poi stabilito come la banca sia onerata della prova della sussistenza di rimesse solutorie.

Nel caso di specie, la convenuta, appunto onerata, non ha provato, né offerto di provare, la sussistenza di rimesse solutorie.

L'azione di ripetizione, dunque, nel caso di specie, deve considerarsi relativa a semplici rimesse ripristinatorie, in relazione alle quali l'inizio del termine prescrizione deve ricollegarsi alla data di chiusura del conto corrente e non alla (antecedente) data della rimessa.

Ne discende l'inoperatività della prescrizione.

Come già evidenziato, dunque, in conformità ai conteggi operati dal consulente tecnico d'ufficio, il decreto de quo dovrà essere revocato e la convenuta dovrà esser condannata al pagamento, a favore di parte attrice, a titolo restitutorio, della somma di 21.896,06 euro in linea capitale.

Su tale somma, sostanziate un debito di valuta perché inerente un credito avente quale oggetto originario e diretto della prestazione una somma di denaro (si esamini la sentenza della suprema corte numero 14573 dell'anno 2007 e si tenga conto del fatto che il titolo in base al quale parte attrice agisce è indiscutibilmente contrattuale) competeranno gli interessi, nella misura legale, dal giorno della sicura messa in mora (ossia dalla data della notificazione della citazione che ha dato vita al presente procedimento) e sino al saldo.

Non potrà invece essere concessa la richiesta rivalutazione monetaria, per assenza di prova in ordine al maggior danno subito dal creditore ai sensi del dettato normativo dell'articolo 1224 capoverso del codice civile (si veda, in punto, l'insegnamento della Suprema Corte ribadito con la pronuncia numero 7498 dell'anno 2006).

A questo punto dovranno esaminarsi le ulteriori domande formulate dagli attori nei confronti dei convenuti.

Assumono infatti gli attori di essere stati illegittimamente segnalati dalla convenuta in Centrale Rischi e, per l'effetto, chiedono che questo giudice ordini la cancellazione con efficacia retroattiva di tale segnalazione.

Con condanna della convenuta al ristoro dei danni non patrimoniali patiti e con pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali.

La domanda, ad avviso del giudicante, non pare fondata.

E' incontrovertito e documentato in fatto come gli immobili di proprietà dei debitori siano gravati da ipoteche, addirittura legali, e come sussista ingente alieno ed estraneo credito di titolarità della convenuta vantabile nei confronti dei debitori e nascente da contratto di mutuo ipotecario (si esamini il documento 8 del fascicolo monitorio).

Non può che applicarsi dunque l'insegnamento della Suprema Corte (si esamini la pronuncia numero 15609 del 2014) in base al quale la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centra-

le Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, con riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica.

La domanda de qua, ad avviso del giudicante, non potrà dunque essere accolta.

Ancora, però, gli attori spiegano ulteriori pretese nei confronti della convenuta, assumendo la violazione, da parte della medesima, nella gestione del rapporto di conto corrente in esame, degli articoli 1337, 1338, 1366 e 1375 del codice civile e, affermando di aver patito danni a seguito di tali violazioni, ne chiedono l'integrale ristoro.

Anche tale domanda non pare peraltro accoglibile.

Dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio e dalla documentazione in generale presente in atti non emerge dalla condotta della convenuta la causazione di pregiudizio ricollegabile alla sfera giuridica degli attori, se non con riferimento alla somma indebitamente percepita e dovuta in restituzione.



Nessun danno per gli attori, in particolare, pare ricollegabile al contegno della convenuta (a parte il sunnominato documento).

Non potrà sfuggire, poi, che la richiesta di danno de qua è stata avanzata in via del tutto generica, senza indicare con precisione, ma nemmeno approssimativamente, la tipologia e natura dei danni patiti, di talché pare a questo giudice che la domanda in esame sia inaccoglibile per difetto di allegazione.

Non resta quindi a questo punto che esaminare l'ultima domanda spiegata dagli attori nei confronti della convenuta, avanzata ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile sul presupposto della temerarietà dell'iniziativa monitoria intrapresa dalla convenuta nei loro confronti.

Anche tale domanda appare infondata, per assenza proprio dell'assunta temerarietà della lite.

La controversia è stata infatti risolta solo a seguito di espletamento di complicati accertamenti peritali e di applicazione di orientamenti giurisprudenziali che hanno in passato subito svariate oscillazioni.

Trattasi dunque di domanda non fondata.



Non resta a questo punto che delibare in merito alle spese del procedimento, incluse quelle relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, che, come liquidate in dispositivo, non potranno che seguire la soccombenza.

Dovrà inoltre essere riconosciuto il beneficio della distrazione a favore dei procuratori degli attori, che si dichiarano antistatari.

Per questi motivi

il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Dichiara obbligata e condanna parte convenuta al pagamento, a favore di parte attrice, della somma di 21.896,06 euro.

Per il titolo e con gli accessori del credito indicati nella parte motiva del presente provvedimento.

Rigetta le altre domande formulate dagli attori nei confronti di parte convenuta.

Dichiara obbligata e condanna parte convenuta alla rifusione, a favore degli attori, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 430,00 per spese documentate e in euro 6.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario

pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.

Pone a carico definitivo di parte convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, come già liquidate.

Concede il beneficio della distrazione a favore dei procuratori degli attori, che si dichiarano antistatari.

Bergamo, 16 luglio 2015

Il giudice

Dottorèssa Francesca Bresciani